SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2000, n. **191.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULLA COLLABORAZIONE MILITARE

Il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia, di seguito chiamate «Parti»:

basandosi sulle risoluzioni del Trattato di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica italiana, firmato a Varsavia l'11 ottobre 1991;

avendo come obiettivo il rafforzamento dei meccanismi europei di sicurezza e di collaborazione, conformemente alla lettera ed allo spirito della Carta delle Nazioni unite, all'atto finale dell'Organizzazione di sicurezza e collaborazione in Europa, nonché di altre Organizzazioni internazionali;

avendo l'intenzione di sviluppare i rapporti già esistenti, fondati sull'amicizia e collaborazione, nonché di ampliare e consolidare la fiducia e la sicurezza reciproche;

convinti che la collaborazione bilaterale contribuirà ad un reciproco avvicinamento nei problemi militari e servirà a rafforzare le capacità di difesa dei due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti svilupperanno la collaborazione nei seguenti settori:

a) concetti riguardanti la difesa e la sicurezza, in particolare quelli relativi alla sicurezza dei propri Paesi ed alla sicurezza europea, nonché i problemi inerenti

alla preparazione ed allo svolgimento delle missioni di pace dell'Organizzazione delle nazioni unite e di altre organizzazioni internazionali;

b) comando delle Forze armate ed il controllo delle istituzioni su di esse;

c) formazione dei quadri militari ed esercitazioni militari;

d) organizzazione logistica militare, materiale tecnico e mezzi di combattimento, nonché armamenti ed attrezzature militari;

e) attività d'informazione;

f) legge militare;

g) storia militare;

h) medicina militare;

i) cultura, sport e ricreativi.

Art. 2.

1. Le attività di carattere militare verranno intraprese e coordinate dai rappresentanti delle Parti per il tramite dei rispettivi addetti militari.

2. All'occorrenza si potranno svolgere anche colloqui bilaterali, specifici e periodici, tra i rappresentanti delle Parti, che si incontreranno, alternativamente, nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica italiana, secondo termini stabiliti congiuntamente.

3. Le Parti realizzeranno la collaborazione attraverso:

a) visite ufficiali ed incontri di lavoro dei Ministri e vice Ministri della difesa, dei Capi di stato maggiore e di altro personale dirigenziale dei Ministeri della difesa e delle Forze armate;

b) visite ed incontri di lavoro dei rappresentanti degli stati maggiori, delle unità militari, degli istituti di formazione militari e degli enti militari di ricerca e sviluppo;

c) visite delle navi da guerra;

d) partecipazione alle esercitazioni militari;

e) frequenza ai corsi di addestramento, organizzati nelle scuole e nei centri militari di formazione specialistica;

f) partecipazione alle mostre di carattere tecnologico nonché di armamenti e di attrezzature militari;

g) scambio di esperienze, consulenze, seminari, conferenze e mostre;

h) scambio delle informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari;

i) manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

4. Le Parti, previo accordo bilaterale, possono collaborare anche in forme diverse da quelle definite nel comma 3 del presente articolo, per la realizzazione degli scopi del presente accordo.

5. Le forme di collaborazione, risultanti dal presente accordo, non potranno contravvenire le leggi interne vigenti in ognuno dei Paesi, nonché gli impegni assunti in ambito internazionale e le linee di politica interna ed estera dei due Paesi. Le parti svilupperanno la collaborazione militare in conformità al principio di reciprocità e dei mutui profitti.

Art. 3.

1. I programmi annuali di collaborazione bilaterale costituiscono la base della collaborazione stessa.

2. Le proposte, per i programmi di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verranno scambiate entro il 1° ottobre dell'anno precedente.

3. Il programma di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verrà definito dai rappresentanti delle Parti entro il 30 novembre dell'anno precedente.

4. Nel programma di collaborazione bilaterale vengono definiti:

a) tipo di iniziative e loro forma;

b) tempo e luogo della realizzazione delle iniziative;

c) numero di partecipanti;

d) modalità di vitto e alloggio.

Art. 4.

1. Viene costituita la commissione mista, composta da rappresentanti di ambedue le parti, per la cooperazione di carattere tecnico-amministrativo.

2. La commissione mista avrà come obiettivo la promozione e la valutazione della collaborazione reciproca delle parti nel campo della tecnologia militare e dell'industria della/per la difesa.

3. Gli incontri della commissione mista avranno luogo, alternativamente, nei due Paesi. La frequenza ed i termini degli incontri della commissione mista verranno definiti concordemente dalle Parti.

4. In particolare, compito della commissione mista sarà:

a) delineare le sfere d'interesse delle parti nella collaborazione nel campo dei materiali;

b) definire l'ambito del sostegno tecnico e formativo indispensabile per lo sviluppo della collaborazione bilaterale;

c) preparare le mozioni e proposte, utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo.

Art. 5.

1. Durante il soggiorno sul territorio del Paese della parte ospitante, il personale militare dell'altra parte sarà subordinato alle proprie autorità militari, tramite:

a) l'addetto militare presso l'ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, per il personale polacco;

b) l'addetto della difesa presso l'ambasciata della Repubblica italiana a Varsavia, per il personale italiano.

2. Nel caso di infrazione ai regolamenti di disciplina militare da parte di personale militare ospitato sul territorio del Paese ospitante, questo membro potrà essere rinviato nel proprio Paese. In tale caso le autorità militari competenti delle due parti collaboreranno tra di loro.

Art. 6.

1. Il personale militare inviato sul territorio del Paese dell'altra parte, sarà responsabile degli eventuali danni provocati durante il proprio soggiorno, conformemente alle leggi interne del Paese ospitante.

2. Nel caso in cui tali danni verranno arrecati esclusivamente al patrimonio militare, eventuali controversie potranno essere risolte in via amichevole, senza il ricorso ad autorità nazionali ed internazionali esterne alle Parti. Nel caso di mancata risoluzione di tali controversie per via amichevole, esse potranno essere risolte per via diplomatica.

Art. 7.

1. Le notizie classificate, rese accessibili dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, saranno protette, conformemente alle leggi interne del Paese di ognuna delle Parti.

2. Le notizie classificate, scambiate nell'ambito del presente Accordo, verranno contrassegnate con le seguenti ed equivalenti classifiche di segretezza:

Repubblica di Polonia	Repubblica italiana
Tajne specjalnego znaczenia	Segretissimo
Tajne	Segreto
Poufne	Riservatissimo
Do uzytku sluztku stuzbowego	Riservato

3. Le notizie classificate ottenute da una delle Parti, nell'ambito del presente Accordo, non potranno essere utilizzate a danno degli interessi dell'altra parte, né messe a disposizione di terzi, senza il consenso scritto della parte originatrice.

4. Le regole dettagliate, relative al reciproco scambio di informazioni classificate, nell'ambito del presente Accordo, verranno definite in uno specifico accordo separato.

Art. 8.

Lo scambio di delegazioni, derivante da programmi di collaborazione bilaterale, sarà effettuata secondo il principio di reciprocità e prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) la parte inviante sostiene le spese del viaggio nonché assicura ai membri della propria delegazione tutte le prestazioni, comprese quelle relative all'assistenza medica connessa con malattie ed infortuni, secondo le proprie normative vigenti;

b) la parte ricevente sostiene le spese del trasporto locale, ed eventualmente quelle di vitto ed alloggio, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, punto *d*, del presente Accordo;

c) l'assistenza sanitaria d'urgenza viene assicurata dalla parte ospitante. Le spese relative al trasporto in patria del malato, vengono sostenute dalla parte invitante.

Art. 9.

Lo scambio della corrispondenza inerente alla realizzazione del presente accordo, avviene per via diplomatica, tramite gli addetti militari delle due parti.

Art. 10.

Le questioni di dettaglio, concernenti la collaborazione realizzata nell'ambito del presente Accordo, potranno essere definite in protocolli esecutivi aggiuntivi al presente accordo, debitamente firmati dai rappresentanti delle due Parti.

Art. 11.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle lettere ufficiali che le parti si scambieranno dopo aver espletato le rispettive e previste procedure di ratifica.

2. Il presente Accordo, può essere, in qualsiasi momento modificato o completato, su richiesta di una delle Parti, in forma scritta, previo consenso delle due parti.
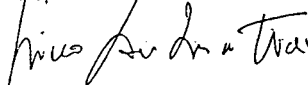
3. Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato. Può essere in qualsiasi momento, recesso, in forma scritta, da una delle Parti; in tale caso perderà vigore allo scadere dei sei mesi dal giorno della consegna della disdetta.

4. Nel caso di recesso dal presente Accordo, gli eventuali contratti in corso di realizzazione, verranno realizzati conformemente alle regole stabilite nel presente Accordo.

Il presente Accordo è stato redatto a Varsavia, il 6 dicembre 1996, in due esemplari, ognuno in lingua polacca ed italiana, entrambi facente egualmente fede.

In fede di che, il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministro della difesa nazionale della Repubblica di Polonia, debitamente autorizzati, hanno firmato ed apposto i timbri, al presente Accordo.

Per	Per
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana	Il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Polonia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4183):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 settembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 ottobre 1997 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 6 ed il 20 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 22 novembre 1999 e approvato il 10 dicembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4386):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 ed il 27 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n. 4386/A) relatore sen. Jacchia.

Esaminato ed approvato in aula il 6 giugno 2000.

00G0241

LEGGE 22 giugno 2000, n. **192.**

Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili).* — *1.* L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».

2. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 473 *(Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti).* — L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4334):

Presentato dal sen. ANTONINO CARUSO l'11 novembre 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25 novembre 1999 con parere della commissione 1ª.

Esaminato ed approvato dalla 2ª commissione il 14 dicembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6647):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 dicembre 1999 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 15, 21, 22 marzo 2000 ed il 23 maggio 2000.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 31 maggio 2000.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 1º giugno ed approvato il 6 giugno 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per l'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 473 del codice civile, vedasi note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— La legge 21 giugno 1896, n. 218, recava: «Competenza dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili».

— Il testo dell'art. 782 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 782 *(Forma della donazione).* — La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

(comma abrogato)».

00G0240

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2000.

Delimitazione del bacino idrografico del fiume Sele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977, con il quale, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata approvata la delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che ha provvisoriamente confermato la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *ii)*, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13, e dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1994, n. 152, in base al quale la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria tecnica svolta mediante avvalimento dei Servizi tecnici nazionali competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, che prevede che il progetto di delimitazione dei bacini idrografici sia preventivamente adottato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale;

Vista la deliberazione n. 1 del 10 giugno 1998, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Sele ha definito il progetto di delimitazione del bacino di propria competenza;

Vista la nota n. 546/SIM dell'11 febbraio 1999, con cui il Servizio idrografico e mareografico nazionale ha espresso il proprio parere sulla delimitazione proposta;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso ai sensi dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella riunione del 18 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la perimetrazione del bacino di rilievo interregionale del Sele, quale risultante dalla cartografia, di cui all'allegato 1, la quale, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La programmazione e la pianificazione nell'area relativa ai bacini di rilievo regionale della Campania, a sud del fiume Sele, individuata nella cartografia, di cui all'allegato 1, sono coordinate con la programmazione e la pianificazione relativa all'area del bacino del Sele.

Art. 3.

Ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti dei territori comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia, tenendo anche conto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1994, n. 152.

Art. 4.

L'Autorità di bacino predispone una cartografia di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in scala 1:250.000 di cui all'allegato 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 158

ALLEGATO

BACINO DEL SELE

LEGENDA

LIMITE AMMINISTRATIVO

LIMITE DI BACINO

LIMITE DI BACINO A MARE

FIUME

AREE SOGGETTE A PIANIFICAZIONE CONCERTATA

LA RAPPRESENTAZIONE INTERNA È ALLA SCALA 1:250000

Bacino del Sele 1

Bacino del Sele 2

Bacino del Sele 3

Bacino del Sele 4

00A9139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2000.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Fulvio Sodano, dal dott. Salvatore Mangano e dalla dott.ssa Laura Franchina;

Considerato che la dott.ssa Laura Franchina non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Decreta:

La dott.ssa Rosa Inzerilli - vice prefetto ispettore aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagheria (Palermo), in sostituzione della dott.ssa Laura Franchina.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 140

00A9142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2000.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ficarazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Francesco Paolo Castaldo, dalla dott.ssa Rosa Maria Di Lisi e dal dott. Patrick Angelo Pirajno;

Considerato che il dott. Francesco Paolo Castaldo ha rassegnato le proprie dimissioni e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Decreta:

Il dott. Antonino Oddo, vice prefetto ispettore aggiunto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ficarazzi (Palermo), in sostituzione del dott. Francesco Paolo Castaldo.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 141

00A9143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Golfo Aranci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) ed il sindaco nella persona del sig. Sebastiano Barrera;

Considerato che, in data 4 giugno 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sebastiano Barrera.

Il citato amministratore, in data 4 giugno 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari).

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Baranello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Baranello (Campobasso) ed il sindaco nella persona del dott. Angelo Colaneri;

Considerato che, il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Baranello (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Baranello (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Angelo Colaneri.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Angelo Colaneri è stato eletto alla carica di consigliere della regione Molise.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Baranello (Campobasso), con deliberazione n. 16 del 28 maggio 2000, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baranello (Campobasso).

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Policoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Policoro (Matera) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Di Sanza;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Basilicata;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8,

comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Policoro (Matera) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Policoro (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Di Sanza.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Antonio Di Sanza è stato eletto alla carica di consigliere della regione Basilicata.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Policoro (Matera), con deliberazione n. 25 del 30 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Policoro (Matera).

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Tricarico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Tricarico (Matera) ed il sindaco nella persona del prof. Antonio Melfi;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Basilicata;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tricarico (Matera) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tricarico (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Antonio Melfi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il prof. Antonio Melfi è stato eletto alla carica di consigliere della regione Basilicata.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Tricarico (Matera), con deliberazione n. 49 del 25 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tricarico (Matera).

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Colonnella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Colonnella (Teramo) ed il sindaco nella persona del dott. Augusto Di Stanislao;

Considerato che, il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Colonnella (Teramo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colonnella (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Augusto Di Stanislao.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Augusto Di Stanislao è stato eletto alla carica di consigliere della regione Abruzzo.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Colonnella (Teramo), con deliberazione n. 9 del 19 maggio 2000, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore della carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colonnella (Teramo).

Roma, 13 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ariccia (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2000, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi pe far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Carotenuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2000.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di controllo degli atti dei comuni e degli altri enti locali della provincia di Roma con provvedimento del 19 aprile 2000, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso anche tale temine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 803/1 del 25 maggio 2000, nominava un commisario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvata in data 6 giugno 2000 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Il prefetto di Roma, ritenuto essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento, del consiglio comunale di Ariccia disponendone, nelle more, con provvedimento n. 6188/5238/97/Gab. del 25 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariccia (Roma) ed alla nomina del commisario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Carotenuto.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ugento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ugento (Lecce) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal com ma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ugento (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Andriolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ugento (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a deteminare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 31 maggio 2000, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno deteminato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1925/13.1/Gab. del 2 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ugento (Lecce) ed alla nomina del commisario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Andriolo.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2000.

Norme disciplinanti l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, comma 1, 14 e 16 che individuano gli atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Ministro e quelli gestionali di competenza dei dirigenti generali;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, a norma del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonchè al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 4, comma 5, del predetto decreto n. 169 del 1998, secondo il quale, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, viene stabilita, tra l'altro, la tipologia delle scommesse sulle corse dei cavalli effettuabile anche a mezzo telefonico o telematico;

Vista la nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999 con la quale l'UNIRE Unione nazionale incremento razze equine ha proposto l'adozione di uno schema di regolamento per l'accettazione telefonica delle scommesse ippiche;

Considerato che occorre dare attuazione alla predetta disposizione normativa al fine di stabilire i criteri e le modalità operative per l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa possono essere accettate, da parte dei concessionari autorizzati anche a mezzo telefonico o telematico, con le modalità e con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.

Art. 2.

Modalità di accettazione delle scommesse

La facoltà di cui all'art. 1 è subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo.

Il concessionario, quale unico responsabile della corretta rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e dell'esattezza del relativo importo, nonchè dell'intera procedura, trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.

Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e regolarmente accettate solo dopo la loro registrazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione nazionali che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.

Il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonchè alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione mediante indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema.

Il concessionario mette in atto mezzi idonei per preservare e tutelare la privacy dello scommettitore e fornisce, a titolo gratuito, l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.

Art. 3.

Annullamento delle scommesse

Le scommesse telefoniche o telematiche non possono essere annullate.

Art. 4.

Vincite e rimborsi

Le scommesse telefoniche o telematiche vincenti e/o rimborsabili ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, sono considerate come immediatamente contabilizzate e pertanto il concessionario, in collegamento con il sistema di totalizzazione e registrazione nazionale, provvede ad aggiornare i conti individuali con l'indicazione completa delle scommesse vincenti o rimborsate e del relativo importo.

Art. 5.

Modalità di rendicontazione

Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi solari il concessionario deve mettere a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni dallo stesso attivate.

Il gestore del totalizzatore nazionale provvede, per ogni concessionario e con periodicità annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le scommesse di cui all'art. 1.

Art. 6.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Roma, 15 giugno 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze: ROMANO

Il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali: DELLE MONACHE

00A9184

DECRETO 23 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti, giorno 12 giugno 2000, a seguito di grave ed imprevisto problema tecnico (allagamento) ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

La chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti è accertata nel giorno 12 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 giugno 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A9135

DECRETO 23 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobili-

stico di Alessandria, giorno 12 giugno 2000, a causa di un'assemblea del personale ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

La chiusura dell'ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertata nel giorno 12 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 giugno 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A9136

DECRETO 27 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 307/2000 in data 7 giugno 2000 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia dalle ore 10,30 del giorno 31 maggio 2000, a causa di assemblea del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia dalle ore 10,30 del giorno 31 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 giugno 2000

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

00A9185

DECRETO 30 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedento alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 30 maggio 2000, dovuto alla partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 30 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 giugno 2000

Il direttore regionale: FICHERA

00A9151

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 giugno 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-18) con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 55.564 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 maggio 2000, entro le ore 13 del giorno 27 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 maggio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 maggio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A9186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Centrale del latte di Castelfranco Veneto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelfranco Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 maggio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Treviso nei confronti della società cooperativa «Centrale del latte di Castelfranco Veneto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centrale del latte di Castelfranco Veneto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita in data 22 ottobre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Silvano Girardi di Castelfranco Veneto (Treviso), omologato dal tribunale di Treviso con decreto 1° dicembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Candiago, con studio in Treviso, via N. Sauro, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9157

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Centro cooperativo produzioni ortaggi Val Tappino - Soc. coop. a r.l.», in Pietracatella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 giugno 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Campobasso nei confronti della società cooperativa «Centro cooperativo produzioni ortaggi Val Tappino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pietracatella (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro cooperativo produzioni ortaggi Val Tappino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pietracatella (Campobasso), costituita in data 30 dicembre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Riccardo Ricciardi di S. Croce di Magliano (Campobasso), omologato dal tribunale di Larino (Campobasso) con decreto 26 marzo 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Pasquale Vitale, con studio in Termoli (Campobasso), via Polonia n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9158

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Studio dodici - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Guardia Sanframondi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 novembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa «Studio dodici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guardia Sanframondi (Benvento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Studio dodici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), costituita in data 31 marzo 1988 con atto a rogito del notaio dott. Mario Iannella di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 14 aprile 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Goffredo Covelli, con residenza in Telese Terme (Benevento), via Nazionale Sannitica n. 17, Parco Aurora, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9159

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola zootecnica «Maratea», in Maratea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 giugno 1998, e 14 luglio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della società cooperativa agricola zootecnica «Maratea» a r.l., con sede in Maratea, località Castrocucco (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola zootecnica «Maratea» a r.l., con sede in Maratea, località Castrocucco (Potenza), costituita in data 15 ottobre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni De Monte di Lauria (Potenza), omologato dal tribunale di Lagonegro (Potenza) con decreto 24 gennaio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Donatantonio Bochicchio, con residenza in Potenza, via Sanremo n. 120, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 giugno 2000

Il Ministro: PILONI

00A9160

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Real casa - Società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Real casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge del 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Real casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 29 marzo 1995 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Volpe di Pinerolo (Torino), omologato dal tribunale di Torino con decreto del 7 aprile 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Armando Zaccaria, con residenza in Torino, Via Rosta n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9163

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Colonna», in Nuoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 1° ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro nei confronti della società cooperativa «La Colonna», con sede in Nuoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Colonna», con sede in Nuoro, costituita in data 6 maggio 1968, con atto a rogito del notaio dott. Bartolomeo Serra di Nuoro, omologato dal tribunale di Nuoro, con decreto del 13 novembre 1968, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Francesco Puggioni, con studio in Nuoro, via Monsignor Cogoni n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9161

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Bantù - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 novembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bologna nei confronti della società cooperativa «Il Bantù - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Bantù - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita in data 10 settembre 1993 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rita Merone di Bologna, omologato dal tribunale di Bologna con decreto 20 ottobre 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alessandro Nanni, con studio in Bologna, via Abruzzo n. 4, ne è nominato dal commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9188

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edilimpianti - Soc. coop. a r.l.», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 giugno 1993 e 25 febbraio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale

del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Edilimpianti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aversa (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilimpianti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 19 gennaio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Enrico Alifano di Sparanise (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 14 aprile 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Pietro Matrisciano, con studio in Caserta, via Turati n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9191

DECRETO 5 giugno 2000.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Bingo a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Teverola.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2000, con il quale la società cooperativa «Bingo a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Teverola (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544, del codice civile e l'avv. Antonio Giannelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Antonio Giannelli comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Concetta Ferrara, con studio in Caserta, via S. Martino - Parco Carlo III, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Bingo a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Teverola (Caserta) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 2000, in sostituzione dell'avv. Antonio Giannelli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9189

DECRETO 5 giugno 2000.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «DE.CO. - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Caserta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 1998, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «DE.CO. - Società cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Caserta è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544, del codice civile e l'avv. Fernando Brogna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Fernando Brogna comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Aldo Baldi, con studio in Caserta, via Ferrarecce n. 75, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «DE.CO. - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Caserta già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 17 giugno 1998, in sostituzione dell'avv. Fernando Brogna, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9190

DECRETO 6 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996.

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina dei commissari liquidatori:

1) piccola società cooperativa «Primavera» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar De Cinque Germano in data 22 aprile 1998, registro imprese n. 16747/98, pos. n. 1568/283421;

2) società cooperativa «Editoriale Vasto Domani» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar D'Agostino Aldo in data 17 febbraio 1990, registro società n. 1962, presso il tribunale di Vasto, pos. n. 1359/246863;

3) società cooperativa «Terranostra» S.r.l. con sede in San Salvo, costituita per rogito notar De Crescenzo Ugo in data 4 novembre 1986, registro società n. 1336, presso il tribunale di Vasto, pos. n. 1152/223119.

Chieti, 6 giugno 2000

Il direttore: COLACI

00A9155

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Acli Comunali», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 14 maggio 1976 la società cooperativa «Acli Comunali» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il rag. Guglielmo Ridolfi;

Vista la nota prot. 2138 del 3 aprile 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione div. IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1976 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Acli Comunali», con sede in Roma via Prenestina 414 costituita con rogito notaio G. Intersimone in data 21 dicembre 1967, repertorio n. 70041, tribunale di Roma, registro società n. 432/68, BUS n. 19114 é sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A9162

DECRETO 19 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Eurolepina» a r.l., in Maenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Eurolepina» a responsabilità limitata, con sede in Maenza (Latina), costituita per rogito notaio Falessi Alvaro in data 8 marzo 1993, repertorio n. 33037, registro società n. 19751; BUSC n. 3155/262710.

Latina, 19 giugno 2000

Il direttore: D'INCERTOPADRE

00A9134

DECRETO 20 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Eureca», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Eureca», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Scardaccione M. in data 23 marzo 1954, registro società n. 403 del tribunale di Potenza, BUSC n. 346.

Potenza, 20 giugno 2000

Il direttore provinciale: GRIPPA

00A9156

DECRETO 22 giugno 2000.

Revoca del provvedimento relativo allo scioglimento della società cooperativa a r.l. «S. Zita», in Potenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 60/1999 del 14 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giungo 1999, con il quale è stato disposto lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, primo periodo del codice civile, della società cooperativa «S. Zita», con sede in Potenza;

Riesaminata la documentazione acquisita agli atti;

Considerato che non sussistevano i presupposti di scioglimento ai sensi delle norme sopra richiamate;

Rilevato che nella fattispecie ricorrono, invece, i presupposti di cui all'art. 2448 del codice civile per lo scioglimento con nomina del commissario liquidatore;

Ritenuto pertanto, di dover procedere, per il principio di autotutela, alla revoca del provvedimento di scioglimento innanzi indicato;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

È revocato il provvedimento n. 60 del 14 maggio 1999 relativo allo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «S. Zita», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Paolo Madeo in data 22 luglio 1962, registro società n. 586 del tribunale di Potenza, BUSC n. 276.

Potenza, 22 giugno 2000

Il direttore provinciale: GRIPPA

00A9165

DECRETO 23 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Malpasso piccola società cooperativa a r.l.», in Borgio Verezzi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale e che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - comitato centrale per le cooperative - nella seduta del 22 maggio 2000 trasmesso con nota n. 1881 del 30 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«Cooperativa sociale Malpasso - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Borgio Verezzi, Torracchette 13 - registro imprese n. 79200 - posizione BUSC n. 1099/276208.

Savona, 23 giugno 2000

Il direttore: SAVOIA

00A9187

DECRETO 27 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista prod. lav. «La lampada di Aladino», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 maggio 2000, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa mista prod. lav. «La lampada di Aladino», con sede sociale in Avellino, costituita in data 15 novembre 1995 per rogito notaio dott. Carlo Trifuoggi, repertorio n. 44590, registro società 8526 del tribunale di Avellino, BUSC n. 2105/272717, è sciolta, per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 27 giugno 2000

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

00A9164

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 maggio 2000.

Approvazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1999 per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);

Visto l'art. 7, comma 3, della sopracitata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 01, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999, il calcolo l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale;

Visto l'art. 2 del precitato decreto che prevede che la tariffa di terminale è applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1999, dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'Ente sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che, in base ai dati forniti dall'Ente è previsto in L. 147.092.487.024 il costo complessivo per il 1999, dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale, previste dall'E.N.A.V. per l'anno 1999, è pari a n. 25.997.995;

Vista la delibera n. 130/99, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Eente in data 20 ottobre 1999, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali, la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.G.F. con nota n. 216249 del 3 gennaio 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della difesa con nota protocollo n. 8/11601 del 25 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1999, per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di L. 5.657,84.

Art. 2.

1. È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1999, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di lire 2.828,92, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
DANESE

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2000
Registro n. 2, Trasporti e navigazione, foglio n. 12

00A9154

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 giugno 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Furanvit»

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 19 maggio 2000 della ditta Ferlito Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Ferlito Farmaceutici S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: FURANVIT:

confezione collirio 10 ML; n. AIC 013795012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 giugno 2000

Il dirigente: GUARINO

00A9192

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 giugno 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata e di formazione professionale agli interventi previsti dalle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168: «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 2 marzo 2000, di cui ai punti 5 e 7 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta:
ITALTEL SPA
MILANO - MI (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
SARIM (SISTEMI PER L'ACCESSO ALLA RETE INTERATTIVA MULTIMEDIALE).

Durata e data di inizio:
5 anni e 3 mesi dal 01/10/1996

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ==40.500.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 062222/346 e n. 062221/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di £.=22.275.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

- Contributo nella Spesa: £.==4.050.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0% dei costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
ITALTEL SPA
MILANO - MI (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
IMM-NCM - NODO DI COMMUTAZIONE MULTIMEDIALE.

Durata e data di inizio:
4 anni e 11 mesi dal 01/08/1996

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Non Eleg. ==34.630.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 066547/346 e n. 066553/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di £.=20.778.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta:
ITALTEL SPA
MILANO - MI (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
IMM-SIC - SISTEMI COMPLEMENTARI.

Durata e data di inizio:
4 anni e 11 mesi dal 01/08/1996

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

Non Eleg.	==39.854.000.000
Eleg.	=====730.000.000
Totale	==40.584.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 066554/346 e n. 066555/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di £.=22.320.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0%, per la quota non eleggibile, ed al 55.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

- Contributo nella Spesa: £.==4.094.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0%, per la quota non eleggibile, ed al 15.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta: A.V.M. ANGELINI SRL
Induno Olona - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6484

Titolo del progetto: Progettazione, sviluppo precompetitivo di un mandrino autocentrante integralmente automatizzato a controllo numerico attualmente inesistente destinato ai centri di tornitura.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 10/12/1998

Costo ammesso = 2.000.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.000.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.000.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.200.000.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 400.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ACCENT S.R.L.
Vimercate - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7077

Titolo del progetto: Sviluppo di nuove metodologie di progettazione per dispositivi digitali e misti realizzati su processi nanometrici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 1.477.400.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 930.700.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 546.700.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	930.700.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	546.700.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 812.570.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 508.226.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6533

Titolo del progetto: Nuove architetture del software di consolle.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 12.750.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 12.750.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	12.750.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 4.462.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.187.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: BREVETTI CEA S.P.A.
Sovizzo - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5889

Titolo del progetto: Sviluppo ed integrazione di inçonsueti metodi di analisi e di controllo non distruttivi dei prodotti farmaceutici e dei relativi contenitori, impiegati nelle sperlatrici automatiche di elevata produttività

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 22/08/1999

Costo ammesso = 3.582.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.261.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.321.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.261.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.321.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.149.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.053.108.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: COMERSON SRL
RHO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2612

Titolo del progetto: Progettazione di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati tridimensionali, radiometrici e cromatici per la classificazione ed il riconoscimento di persone ed oggetti in applicazioni di controllo accesso, controllo qualità e logistica dei trasporti.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 22 dal 25/05/1999

Costo ammesso = 2.396.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.012.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.384.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.012.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.384.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.078.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 989.548.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI SPA
TORINO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8593

Titolo del progetto: Preparazione e sviluppo della figura professionale di sistemista per telecomunicazione.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 37 dal 01/12/1999

Costo ammesso = 3.251.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento

Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
0	0	3.251.000.000	0

Agevolazioni deliberate:
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.600.800.000=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ESA ELETTRONICA SPA
MARIANO COMENSE - CO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7671

Titolo del progetto: Supervisione e controllo con windows CE

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 25/10/1999

Costo ammesso = 5.505.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 5.505.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	5.505.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.477.250.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.926.750.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FILIPPI ELETTRODOMESTICI SAS DI FILIPPI O.
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6985

Titolo del progetto: Nuova lavastoviglie da incasso di dimensioni contenute, con sistema di sterilizzazione delle stoviglie a fine ciclo, realizzata con materiali interamente riciclabili ed energeticamente economici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 3.039.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 597.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.442.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	597.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.442.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.823.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 695.931.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FIMSADUE S.R.L.
Calcinato - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6728

Titolo del progetto: Realizzazione di manufatti estetici in BMC, con sperimentazione della tecnologia della coiniezione al fine di impiegare materiali di riciclo e di recupero

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 665.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 121.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 544.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	121.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	544.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 399.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 150.955.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: HOSPITEX DIAGNOSTICS SRL
FIRENZE - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7178

Titolo del progetto: Nuovo analizzatore automatico di clinica chimica a lettura diretta per analisi ematiche.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 25 dal 04/10/1999

Costo ammesso = 2.029.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.029.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.029.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.217.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 405.800.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: HYDROCONTROL SPA
OSTERIA GRANDE - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7180

Titolo del progetto: Ricerca ed indagini critiche per la realizzazione di una nuova gamma di distributori oleodinamici da impegnare sulle macchine di sollevamento e sui miniescavatori. Conseguente studio, progettazione e realizzazione di prototipi pre competitivi sui quali esperire verifiche e simulazioni strumentali nonché test funzionali sulle macchine di impiego finale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 5.419.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.112.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.307.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.112.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.307.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.251.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.398.102.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: I COTONI DI SONDRIO S.P.A.
Sondrio - SO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8566

Titolo del progetto: Sviluppo di un nuovo processo in continuo di mercerizzo, candeggio e tintura filati.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 01/12/1999

Costo ammesso = 4.150.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.854.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.296.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.739.000.000	0	115.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.211.000.000	0	85.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.270.050.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.323.850.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: PASTORELLI CERAMICHE S.p.A.
Savignano sul Panaro - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4116

Titolo del progetto: Manufatti in gres porcellanato a bassissima porosità e con "tessitura" a colorazione differenziata.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 4.043.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.188.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.855.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.188.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.855.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.830.100.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 731.783.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: POMETON S.P.A.
Venezia Mestre - VE (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7064

Titolo del progetto: Innovazione di prodotto e processo per la produzione di polveri di acciaio basso legato per la sinterizzazione di particolari ad elevata resistenza meccanica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 23/09/1999

Costo ammesso = 3.798.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.058.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.740.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.058.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.740.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.658.600.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 687.438.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: S.P.E. SOCIETÀ PER L'ELETTRONICA S.R.L.
Roma - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6725

Titolo del progetto: Sviluppo di un general purpose Telecom DSP applicabile al settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 14 dal 01/01/2000

Costo ammesso = 1.706.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.706.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.706.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.023.600.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 341.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SINTER & NET S.C.R.L.
Milano - Mi (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5511

Titolo del progetto: Piattaforma Software di previsione, simulazione e supporto decisionale per applicazioni innovative di processo nel private banking

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 4.078.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.627.700.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.450.300.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.627.700.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.450.300.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.446.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.056.202.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale sociale (rispetto a quello indicato al 01/09/99), mediante apporto di mezzi freschi, per non meno di 600 milioni di lire.

Ditta: T.R.S. TECNOLOGIE NELLE RETI E NEI SISTEMI S.P.A.
Roma - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6778

Titolo del progetto: Sistema automatico di rilevazione, monitoraggio e trasmissione delle condizioni meteo in aree terminali MET_IS2000.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 08/09/1999

Costo ammesso = 2.668.440.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.166.955.600=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.501.484.400=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.166.955.600	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.501.484.400	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.200.798.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.107.403.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TECNOBUS S.P.A.
Frosinone - FR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6948

Titolo del progetto: Gulliver U 500 HY - Autobus ibrido innovativo - modello comunitario.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 24/12/1998

Costo ammesso = 4.622.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.060.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.562.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	454.000.000	649.000.000	1.957.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	115.000.000	50.000.000	1.397.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.079.900.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.075.278.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TEXAPEL S.p.A.
Prato - PO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5372

Titolo del progetto: "Progetto Innovatex" progetto di ricerca per lo sviluppo di nuovi tessuti multiapplicazione mediante innovazione dei processi produttivi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 3.056.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.056.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	3.056.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.680.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 764.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 60.146.942.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A9137

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Convenzione n. 57/88 - Costruzione del molo di attracco e sistemazione del molo esistente in Maiori - Trasferimento della convenzione. (Deliberazione n. 36/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 57/88 stipulata, in data 9 marzo 1989, tra l'Agenzia per la promozione della sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Maiori (Salerno), regolamento finanziamento di lire 7.000 milioni per la realizzazione dei lavori di costruzione del molo di attracco e di sistemazione del molo esistente in Maiori;

Considerato che in data 11 febbraio 1991, i lavori riguardanti la convenzione in oggetto venivano sospesi a seguito del sequestro giudiziario del cantiere;

Considerato che a seguito del dissequestro dell'opera, disposto dal tribunale penale di Salerno in data 8 febbraio 2000, l'ente attuatore è in condizione di completare l'opera oggetto della convenzione sopra citata;

Vista la nota n. 3300 del 14 marzo 2000 con la quale il comune di Maiori ha richiesto un ulteriore tempo di quindici mesi per il completamento dell'opera convenzionata;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La convenzione n. 57/88 è trasferita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, alla Cassa depositi e prestiti che provvederà alla proroga dei termini convenzionali secondo le norme vigenti.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 95

00A9172

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Convenzione n. 259/87 - Adeguamento della rete scolante del comprensorio dell'Alento (I stralcio del 4º lotto) - Variazioni del quadro economico. (Deliberazione n. 37/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 259/87, stipulata in data 21 aprile 1988, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio Velia per la bonifica del bacino dell'Alento, regolante il finanziamento di lire 2.550 milioni per la realizzazione dei lavori di adeguamento della rete scolante nel comprensorio dell'Alento;

Vista la nota n. 853 del 4 maggio 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'autorizzazione, a sanatoria ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, all'utilizzo delle economie IVA (lire 37 milioni) per la copertura dei maggiori oneri per lavori derivanti da varianti «non essenziali» apportate in corso d'opera;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con nota del 22 giugno 1998, ha accertato, sulla base degli atti di collaudo, l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al nuovo quadro economico proposto dall'ente attuatore;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 28 marzo 2000, ha rilevato che non sussistono elementi ostativi alla presa d'atto della funzionalità delle maggiori opere e delle attività realizzate;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare a sanatoria il nuovo quadro economico della convenzione n. 259/87, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da consuntivo
Lavori ed espropri	1.822	2.003
Imprevisti	128	—
Spese generali	219	219
I.V.A.	381	343
Sommano	2.550	2.565
A detrarre maggiori oneri a carico dell'ente attuatore	—	15
TOTALE	2.550	2.550

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102

00A9171

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Convenzione n. 186/88 - Realizzazione del nuovo centro termale in comune di S. Cesarea - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 38/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 186/88 stipulata, in data 17 maggio 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di S. Cesarea Terme, regolante il finanziamento di lire 37.719 milioni per la realizzazione del nuovo centro termale di S. Cesarea Terme;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 17 del 31 gennaio 2000, di approvazione di una perizia di variante che prevede di concentrare le risorse disponibili per il completamento di sei unità funzionali e autonomamente fruibili, rinunciando alle altre funzioni non più attuali in relazione alle modifiche intervenute nella domanda del bacino di utenza;

Vista la nota n. 464812 del 25 gennaio 2000, integrata con nota n. 2698 del 17 aprile 2000, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la proroga dei termini convenzionali di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 9 febbraio 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 21 aprile 2000, ha espresso parere positivo sulle opere di variante in quanto appaiono essere adeguate ad assicurare la funzionalità e fruibilità delle strutture completate nonché sulla proroga dei termini convenzionali;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 186/88 ed il nuovo quadro economico della convenzione di seguito indicato;

2. Di prorogare di dodici mesi il termine di scadenza della convenzione a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera:

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da Convenzione	Da Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	29.393	25.008	27.224
Imprevisti	1.856	5.720	270
Lievitazione prezzi	1.390	1.390	3.700
Spese generali	2.931	2.931	2.944
I.V.A.	2.149	2.670	3.581
TOTALE . . .	37.719	37.719	37.719

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 96

00A9170

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio e supporto dell'attività turistica, dello sport e del tempo libero - Proroga della convenzione n. 187/90. (Deliberazione n. 39/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la propria delibera n. 201/99 del 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2000, con la quale è stata approvata una perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 187/90 stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Praia a Mare, e sono stati prorogati sino al 17 luglio 2000 i termini di convenzione;

Vista la nota n. 3325 del 7 aprile 2000 con la quale l'ente attuatore ha segnalato l'insufficienza della proroga assentita, stimando in ulteriori nove mesi il tempo occorrente per l'ultimazione dei lavori;

Considerato che la richiesta di ulteriore proroga si rende necessaria per il completamento delle opere di che trattasi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I termini di scadenza della convenzione n. 187/90 sono prorogati fino al 17 aprile 2001.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 103

00A9169

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Realizzazione del centro mercantile di Milazzo - Proroga della convenzione - Convenzione n. 66/88. (Deliberazione n. 40/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la propria delibera n. 201/99, del 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2000, con la quale è stata approvata una perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione

n. 66/88, stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il consorzio ASI di Messina;

Considerato che nell'approvazione della suddetta perizia non è stata considerata, per disguido materiale, la richiesta dell'ente attuatore di un ulteriore tempo di mesi ventidue per il completamento delle opere in variante;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I termini di scadenza della convenzione n. 66/88 sono prorogati di ventidue mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 104

00A9174

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Trasferimento alla regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno relative alla convenzione n. 199/90. (Deliberazione n. 41/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernete il trasferimento di funzioni dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993, che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f)*, che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la propria delibera n. 175/99, del 5 novembre 1999, recante criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della cassa depositi e prestiti, collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la convenzione n. 199/90, stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana del Pollino, regolante il finanziamento di lire 15.500 milioni per la realizzazione del progetto integrato per il recupero dei centri storici e la valorizzazione dei beni ambientali della comunità montana del Pollino;

Vista la nota n. 2017 del 1° marzo 2000, con la quale la regione Calabria, ha prospettato l'opportunità della gestione unitaria degli interventi per il recupero del vecchio centro storico del comune di Laino Castello cui concorrono sia il finanziamento regolato dalla convenzione sopra citata che altri finanziamenti regionali;

Ritenuto opportuno, per corrispondere all'esigenza prospettata dalla regione Calabria, procedere al trasferimento del finanziamento in questione alla medesima regione nelle more della devoluzione dell'intera materia secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/1998 sopra citato;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il trasferimento alla regione Calabria delle risorse corrispondenti alle funzioni di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'intervento di cui alla convenzione n. 199/90, citata in premessa.

2. Al presente trasferimento si applicano i criteri e le modalità stabiliti, per il trasferimento dell'intera materia, con propria delibera n. 175/99, del 5 novembre 1999, citata in premessa, fatto salvo quanto espressamente stabilito ai punti successivi.

3. L'ammontare delle risorse da trasferire alla regione, corrispondente alle funzioni conferite, sarà pari a quello risultante dalla situazione contabile dell'intervento finanziato, rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi.

4. Alla quantificazione delle risorse finanziarie di cui al precedente punto 3, si provvederà con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Le somme di cui al precedente punto 4, saranno trasferite dalla cassa depositi e prestiti, mediante accredito sul conto corrente infruttifero di tesoreria unica

intestato alla regione Calabria, a valere delle disponibilità assegnate alla cassa medesima sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

6. All'attuazione della presente delibera provvederà il servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la regione Calabria.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 97

00A9173

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Riclassificazione delle zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. (Deliberazione n. 42/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988), il cui art. 9, comma 5, definisce la misura dei contributi che i datori di lavoro agricolo devono versare per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», in particolare l'art. 11, comma 27, in cui vengono fissate le misure delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, concernente: «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in particolare l'art. 27, comma 16, punto 1, relativo all'inserimento delle regioni Abruzzo e Molise tra le zone che possono beneficiare delle agevolazioni previste per le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di riclassificazione delle zone agricole svantaggiate trasmessa con nota n. 50501, del 28 marzo 2000, e l'allegato elenco di comuni individuati sulla base della metodologia di classificazione adottata;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 24716 del 28 marzo 2000, con la quale l'Istituto stima in 852.1 miliardi l'impatto finanziario per il 2000 della sopracitata proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Tenuto conto che tale importo risulta in linea con le previsioni di bilancio relative al corrente anno e che comunque sarà opportuno assicurare il monitoraggio dei costi della presente delibera;

Tenuto conto che la proposta prevede che una superficie non superiore a 32.000 Kmq sia individuata dalle regioni e che comunque a seguito di tale delimitazione la superficie svantaggiata complessiva non potrà eccedere i 246.000 Kmq;

Considerato necessario consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale di conoscere tempestivamente i livelli contributivi da applicare alle aziende agricole per l'anno in corso al fine di evitare intralci nelle attività di riscossione da parte dell'Istituto;

Ritenuto opportuno consentire alle regioni, al fine di tener conto di condizioni di svantaggio localmente rilevante, di integrare e modificare parzialmente la delimitazione proposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto che gli adeguamenti proposti dalle regioni non possano determinare una crescita del costo del provvedimento rispetto a quanto previsto nella citata proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la previsione di una quota a delimitazione regionale renderà necessario che questo Comitato si pronunci nuovamente sulla proposta di delimitazione definitiva;

Visto il concerto dei Ministri del tesoro, espresso con nota n. 3392, del 21 aprile 2000, e del lavoro espresso con nota n. 76437/G/38, del 24 maggio 2000;

Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali che tra l'altro comunica che nel corso della definizione della proposta sono state sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Delibera:

Nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, si applica il livello di contributi agricoli unificati di seguito indicato:

aree di montagna particolarmente svantaggiate: 30% del livello ordinario;

altre aree svantaggiate: 60% del livello ordinario.

Si definiscono aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria.

Si considerano comunque particolarmente svantaggiate quelle aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75% della media nazionale.

Rientrano fra le altre aree svantaggiate:

aree montane, come sopra definite in ordine ai parametri altimetrici e clivometrici, che presentino un rapporto fra reddito lordo standard ed unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale;

comuni non montani nei quali almeno il 30% della superficie totale presenta una acclività superiore a 5 gradi sempre che il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale;

altri comuni non montani nei quali il tasso di occupazione in agricoltura sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e nei quali si registri un tasso di disoccupazione di oltre il doppio rispetto alla media nazionale;

i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1, compresi l'Abruzzo e il Molise;

i comuni rientranti in zone previste ai fini dell'ob. 5b, del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, ad esclusione dei comuni i cui territori per la totalità del proprio territorio si trovino al di sotto dei 500 mt sul livello del mare e presentino acclività inferiore ai 5 gradi.

I comuni possono essere inclusi fra le aree svantaggiate per la totalità del loro territorio o soltanto per una parte.

Si considerano comunque totalmente inclusi:

i comuni in cui le zone montane come sopra definite coprono oltre il 50% della superficie comunale;

i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1;

i comuni svantaggiati perché individuati ai fini dell'obiettivo 5b;

i comuni svantaggiati in relazione alle condizioni di disoccupazione.

Si prende atto dell'elenco dei comuni svantaggiati predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso l'applicazione dei criteri sopra indicati e trasmesso unitamente alla proposta di riclassificazione.

Al fine di tener conto di condizioni di svantaggio localmente rilevanti, alle indicazioni contenute nell'elenco potranno essere apportate modificazioni e specificazioni da parte delle regioni.

Le decisioni regionali di modifica delle aree svantaggiate, come proposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, saranno trasmesse entro cinque mesi dall'approvazione della presente delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali, che entro il mese successivo, seguendo la procedura prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, trasmetterà al CIPE la proposta di delimitazione definitiva, comprensiva dell'individuazione delle aree dei comuni da dichiarare parzialmente svantaggiati.

Le modifiche proposte dalle regioni avranno natura compensativa e non potranno determinare un onere più elevato rispetto a quello stimato nella proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali. Eventuali maggiori costi conseguenti alla delimitazione regionale rimangono a carico dei bilanci delle rispettive regioni.

Per quelle regioni che non avranno trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali alcuna comunicazione di variazione nei termini sopra indicati, la proposta di delimitazione definitiva sarà formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali adottando la procedura prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

Entro il prossimo mese di ottobre l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunicherà al Ministero delle politiche agricole e forestali, che informerà il CIPE e ne terrà conto ai fini delle proposta di riclassificazione definitiva, l'entità delle minori entrate conseguenti all'attuazione della presente delibera, al fine di verificare che il loro andamento sia in linea con le stime di costo di cui alla nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale citata in premessa.

La riclassificazione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2000. Gli effetti economici operano interamente fino dal primo anno per le aree che non subiscono variazioni e per le aree dell'obiettivo 1. Per le altre aree, l'adeguamento al nuovo livello avverrà nell'arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale.

La revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate di cui alla presente delibera verrà effettuata con cadenza quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Al fine di realizzare un'utile circolazione dell'informazione fra le amministrazioni centrali interessate e le regioni e di favorire l'utilizzo di criteri e metodi il più possibile uniformi in vista della delimitazione definitiva è istituito, nell'ambito della commissione attività produttive del CIPE, un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero del lavoro, del Ministero del tesoro e bilancio, delle regioni e con il supporto tecnico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale di statistica.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali si farà carico degli adempimenti comunitari susseguenti alla presente delibera.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 105

00A9175

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Emergenza del settore agrumi. Programma di intervento dell'AIMA per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 610/1982. (Deliberazione n. 43/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ed in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. con le possibili relative indicazioni finanziarie;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 55, comma 25 e 26, in cui viene chiarito che l'A.I.M.A., per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può utilizzare le disponibilità finanziarie rinvenienti dall'avanzo di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la nota prot. n. 32261 del 26 aprile 2000, con cui il Ministro delle politiche agricole e forestali propone all'approvazione del CIPE un intervento nazionale di mercato nel settore degli agrumi da trasformare in succhi, e da destinare ad aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, per un costo complessivo di dieci miliardi di lire, da realizzare a cura dell'A.I.M.A.;

Visto in particolare l'art. 12, del citato decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alle norme transitorie;

Tenuto conto che il citato decreto legislativo n. 165/1997 ha previsto (art. 12, comma 1 e 2), al fine di evitare soluzioni di continuità negli interventi di sostegno al settore agricolo, che il commissario liquidatore svolga anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti dell'A.I.M.A. relativi agli obblighi comunitari;

Tenuto conto che nella citata nota prot. n. 32261, il Ministro delle politiche agricole e forestali comunica che i fondi occorrenti sono posti a carico del bilancio di previsione dell'A.I.M.A. per l'anno 2000 utilizzando le disponibilità esistenti sull'avanzo di amministrazione (cap. 311);

Condivisa la valutazione del Ministro delle politiche agricole e forestali circa la necessità di avvalersi delle strutture dell'A.I.M.A., tuttora operanti per gli interventi comunitari, non essendo ancora l'AGEA in grado di assicurare l'attuazione del programma proposto;

Considerata la necessità di fornire agli operatori del settore agrumicolo immediate certezze circa la misura di sostegno loro accordata;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. È approvato l'intervento nazionale di mercato dell'AIMA di cui alla citata proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali per un costo complessivo pari a dieci miliardi di lire (5,16 milioni di euro).

2. All'attuazione del suddetto intervento provvederà il Ministro delle politiche agricole e forestali utilizzando l'A.I.M.A. in liquidazione, dopo aver verificato preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria.

3. Le risorse necessarie all'attuazione degli interventi previsti verranno reperite sul capitolo 311 del bilancio di previsione dell'A.I.M.A. per l'anno 2000.

Raccomanda

al Ministro delle politiche agricole e forestali:

di prevedere, anche nell'ambito della programmazione agricola nazionale, misure idonee a superare situazioni di sistematico squilibrio di mercato evidenziate da interventi di sostegno dell'A.I.M.A. che si protraggono negli anni.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 98

00A9176

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 luglio 2000.

Consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli «Operatori virtuali di rete mobile».

L'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 5 luglio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 410/99 «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS - «Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS - «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/1998 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 - «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella comunità;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno avviare uno specifico procedimento inteso a valutare l'impatto dell'Operatore virtuale di rete mobile nel mercato nazionale dei sistemi e dei servizi mobili;

Considerato che l'Autorità ritiene particolarmente urgente definire, nei confronti dei futuri operatori dei sistemi mobili di terza generazione, le condizioni, le modalità ed il lasso temporale necessario a consentire loro una adeguata redditività del capitale di rischio investito nella realizzazione delle infrastrutture e quindi ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti;

Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando l'imminente avvio delle procedure di gara per i sistemi mobili di terza generazione, l'Autorità ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 278/99 all'allegato *A*, punto 6, di limitare a due settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli «Operatori virtuali di rete mobile».

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato al 20 luglio 2000 ed è disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2000

Il Presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

Consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli «Operatori virtuali di rete mobile».

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'autorità al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa alla introduzione dei cosiddetti Operatori virtuali di rete mobile;

Invita:

gli operatori di servizi di telecomunicazioni mobili;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali futuri gestori dei sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, gli operatori di rete fissa, nonché i soggetti che a vario titolo hanno interesse a proporsi quali possibili Operatori virtuali di rete mobile;

le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti, altre associazioni interessate;

le industrie manifatturiere del settore,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica Operatori virtuali di rete mobile», dovranno pervenire, entro il termine del 20 luglio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco», 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la società o l'associazione mittente.

In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente:

1. *Definizione dell'operatore virtuale di rete mobile e dei fornitori di servizi.*

a) Definizione del soggetto Operatore virtuale di rete mobile (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator, nella terminologia in uso internazionalmente).

b) Definizione del Fornitore di servizi (Service Provider) indipendente e del Fornitore di contenuti (Content Provider), e delle ulteriori figure del air time reseller e del fornitore di accesso indiretto (attraverso carrier selection ovvero carrier preselection).

2. *Impatto degli operatori virtuali di rete mobile nel mercato.*

a) Indicare i possibili costi/benefici imputabili ai possibili differenti tempi di ingresso sul mercato dei MVNO, descrivendo:

1) effetti sul mercato dell'accesso alle reti attraverso l'introduzione di diverse tipologie di utilizzo delle reti radiomobili da parte dei MVNO;

2) impatti sul mercato delle infrastrutture di commutazione e trasporto;

3) effetti sul mercato dei servizi finali sia tradizionali sia a valore aggiunto.

b) Con riferimento al punto *a)*, i soggetti interessati invitati a svolgere ulteriori considerazioni in merito allo sviluppo delle reti di terza generazione ed in particolare, considerati i costi di ingresso sul mercato, è richiesta una valutazione del tasso di redditività ritenuto accettabile dal mercato a fronte dell'investimento nella rete di terza generazione e il tempo minimo ritenuto necessario per il recupero degli investimenti sostenuti (si chiede di corredare ove possibile la risposta con un analisi economica del piano degli investimenti di un operatore «tipo» di terza generazione).

c) Con riferimento alla valutazione degli impatti sul mercato, quale delle seguenti misure regolamentari è da ritenersi alternativa all'introduzione dei MVNO:

1) estensione dell'obbligo di fornitura della prestazione di carrier selection (e/o carrier preselection) alle chiamate originate da rete mobile;

2) introduzione, a condizioni regolate, dell'interconnessione degli Internet Service Provider alle reti mobili.

3. *Impatto sul quadro regolamentare.*

a) Commentare la natura giuridica della figura del MVNO con riferimento al quadro comunitario e al quadro nazionale.

b) Commentare quale delle seguenti misure regolamentari si ritengono necessarie:

1) ammissibilità, a fronte di liberi accordi commerciali fra le parti, della figura del MVNO con conseguente adeguamento della disciplina delle licenze individuali;

2) ammissibilità come specificata in 1) ed intervento regolamentare *ex-ante* volto a disciplinare le regole di accesso e di prestazione del servizio mediante norme intese a garantire l'interoperabilità dei servizi agli utenti da un punto terminale ad un altro (end-to-end) delle reti interconnesse;

3) ammissibilità come specificata in 1) e ruolo dell'Autorità nella fase *ex-post*, in particolare in termini di ruolo arbitrale nella risoluzione delle eventuali controversie.

c) Indicare quale dovrebbe essere la procedura per l'assegnazione dei codici MNC (Mobile Network Code) ai MVNO.

4. *Condizioni tecniche ed economiche dell'offerta.*

a) Nel caso in cui, al precedente paragrafo 3, il rispondente si sia espresso in favore di un intervento regolamentare *ex-ante* [lettera *b)*, punto 2)] specificare quali condizioni tecniche ed economiche e tipologia dell'offerta dei servizi dovrebbero essere previste da parte dei gestori di rete mobile nei confronti dei MVNO.

b) Commentare i possibili vincoli tecnici all'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano, considerando la disponibilità di frequenze per i sistemi di seconda e terza generazione e la presenza di operatori di rete in roaming nazionale ed internazionale.

c) Commentare i possibili effetti dell'introduzione dei MVNO sulla qualità dei servizi resi agli utenti finali.

d) Commentare i possibili vincoli economici per l'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano in relazione al numero dei MVNO che potrebbero entrare in tale mercato.

e) Commentare le condizioni tecniche ed economiche cui dovrebbero essere sottoposti gli eventuali MVNO autorizzati in altri paesi della Comunità.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito Web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

00A9168

CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

(ex art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/1999.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, ai fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti i capi III e IV del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;

Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone che, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, è istituito il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;

Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (Rep. atti n. 2001/C.U.);

Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza 9 luglio 1998 (Rep. atti n. 43/C.U.);

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Governo, regioni, province, comuni e comunità montane:

Ritenuto che, per la realizzazione degli obiettivi fissati nel documento, sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata, in merito alla realizzazione del sistema FIS con particolare riferimento ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), risulta necessario fissare criteri e modalità per la valutazione finale, univoci su tutto il territorio, considerata la validità in ambito nazionale della certificazione dei corsi IFTS;

Considerato che i progetti pilota dei percorsi IFTS, previsti dal citato documento e compresi nei piani deliberati dalle regioni per l'anno 98/99, si avviano a conclusione;

Considerato che il Comitato nazionale di progettazione FIS, previsto dal predetto documento, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 7 ottobre 1998, ha espresso indicazioni in merito alla valutazione, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e alla certificazione finale dei progetti pilota in ambito nazionale;

Considerato che le risorse finanziarie a suo tempo impegnate dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni per la realizzazione dei progetti pilota, comprendono anche spese relative alla valutazione e alle certificazioni finali;

Convengono:

sulla necessità di definire criteri e modalità relativi alla valutazione finale, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e allo schema di dispositivo di certificazione finale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, previsti dai progetti pilota deliberati dalle regioni per l'anno 1998/1999;

che, in attesa della compiuta attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai giovani e dagli adulti, a conclusione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore deliberati dalle regioni, a seguito del documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata, approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998, si svolgeranno secondo i criteri e le modalità contenute nell'allegato che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 2 marzo 2000

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario della Conferenza
Stato-città e autonomie locali
GRANELLI

ALLEGATI

Criteri e modalità relativi alla valutazione finale, alla costituzione delle commissioni d'esame, nonché allo schema di dispositivo di certificazione finale dei percorsi IFTS.

ALLEGATO *A*

PROVE DI VALUTAZIONE FINALE

Le prove di valutazione dei percorsi dell'IFTS si articolano in:

a) un colloquio individuale che verte sulle approfondimento e l'analisi di:

un dossier del percorso individuale, predisposto dai docenti del corso, riguardante la documentazione delle diverse fasi del percorso, la valutazione dello stage e la valutazione delle conoscenze culturali e delle competenze professionali acquisite dall'utente;

un documento individuale, predisposto dall'utente, riguardante la presentazione e riflessione personale del lavoro svolto durante il percorso. A questo fine l'utente correda il dossier anche con i materiali da lui prodotti nel corso stesso e con la documentazione relativa alle conoscenze e competenze acquisite.

Il dossier ed il documento individuale dovranno pervenire alla commissione d'esame in tempo utile e comunque almeno cinque giorni prima della seduta preliminare;

b) una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente, l'acquisizione delle conoscenze e competenze che costituiscono il riferimento del percorso dell'IFTS.

La predisposizione dei documenti medesimi è condizione di ammissibilità alle prove di valutazione.

Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla commissione d'esame, in coerenza con il progetto definito dal comitato tecnico-scientifico.

La valutazione finale è espressa in centesimi dalla commissione d'esame come risultato di sintesi della valutazione dei membri della stessa, sulla base di una ponderazione del 70% da attribuire al colloquio e analisi dei citati documenti e del 30% alla prova di simulazione.

Si considerano acquisite le competenze oggetto del percorso dell'IFTS ove l'utente abbia conseguito 60 punti su 100 nelle due prove (almeno 42 nella prima e 18 nella seconda).

Il certificato finale viene rilasciato solo nel caso di superamento delle prove. La valutazione viene riportata sul certificato finale solo se raggiunta con il massimo dei voti. In tal caso viene espressa l'indicazione: «con lode».

A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la «Dichiarazione intermedia» del percorso seguito, secondo il modello già definito dal Comitato nazionale di progettazione FIS, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.

Di tutte le operazioni d'esame deve essere redatta apposita verbalizzazione, da cui risulti anche la valutazione conseguita e il relativo punteggio attribuito a ciascun utente.

La dichiarazione della votazione conseguita è rilasciata a richiesta dell'interessato.

ALLEGATO *B*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La commissione d'esame è istituita con atto formale da ciascuna regione. Essa è costituita da componenti rappresentativi dei quattro soggetti formativi dell'IFTS (scuola, università, formazione professionale, mondo del lavoro e delle professioni), che abbiano adeguati requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo del corso, nel modo seguente:

il presidente, nominato dalla regione, previo parere del comitato regionale di promozione, programmazione, monitoraggio e valutazione;

due membri, individuati tra i docenti del corso, rappresentativi delle diverse componenti presenti nel comitato tecnico-scientifico di ciascun corso, proposti dal direttore del corso al competente assessorato regionale;

due esperti del mondo del lavoro, che abbiano attinenza con il profilo del corso, da individuare, previo parere del citato comitato regionale.

Con riferimento alla provenienza sia del presidente sia degli altri due membri, designati dal comitato tecnico-scientifico di ciascun corso, la regione provvede alla costituzione di ciascuna commissione d'esame, garantendo in ogni caso la presenza dei rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale, oltreché dei citati esperti.

La regione provvede, altresì, alla notifica della nomina ai suoi componenti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la valutazione finale.

Il presidente convoca la riunione di insediamento della commissione almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove, ai fini dell'esame preliminare della documentazione relativa al corso, dei documenti presentati dai docenti del corso e dai candidati, della definizione delle prove di esame e del relativo calendario, nonché dei criteri di valutazione delle prove stesse.

Ciascuna regione impartisce proprie istruzioni per la tenuta dei verbali delle prove d'esame e l'archiviazione della relativa documentazione. Per ogni altro aspetto amministrativo, le regioni fanno riferimento alla normativa emanata in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le spese relative alla valutazione finale e alla certificazione sono a carico degli specifici finanziamenti impegnati per l'istituzione di ciascun corso dell'IFTS.

ALLEGATO *C*

DISPOSITIVO DI CERTIFICAZIONE FINALE DEI PERCORSI IFTS E LINEE GUIDA

Certificazione finale.

Le regioni rilasciano, al termine di ciascun percorso dell'IFTS, la certificazione finale secondo l'unito dispositivo corredato dalle relative linee guida.

Le regioni possono altresì rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello, valido anche ai fini dell'iscrizione al Centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con decreto del Ministero del lavoro 26 marzo 1996.

L'attestato di qualifica viene rilasciato secondo criteri di equipollenza e al fine di favorire l'integrazione tra i sistemi formativi ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(1) REGIONE ....

(*)Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore

in

____

RILASCIATO A CONCLUSIONE DEL PROGETTO PILOTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 1998 - 1999
DELIBERA REGIONALE N......
Livello Europeo IV

Soggetto attuatore del corso (2) ______________________________

Altri soggetti formativi (3)

Nome ____________________ Sede ____________________
Nome ____________________ Sede ____________________
Nome ____________________ Sede ____________________
Nome ____________________ Sede ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________

conseguito (4) **da:** (nome e cognome)

nato a: ______________ il: ____________

Luogo e data del rilascio ______________________________(*)
(*) indicare gli estremi di registarzione del certificato

Firma
(L'ASSESSORE o IL DIRIGENTE REGIONALE)

Firma
(IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'ESAME)

(Timbri)

(*) In attesa della compiuta attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144, il presente certificato ha carattere provvisorio. E' rilasciato sulla base delle linee guida definite di concerto tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e secondo il modello approvato in data .... dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie locali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. E' valido su tutto il territorio nazionale

---

(1) inserire il logo dell'Ue in caso di cofinanziamento da parte del FSE
(2) indicare la struttura formativa che ha attuato il corso
(3) indicare i soggetti formativi che hanno sottoscritto l'accordo organizzativo o l'associazione, anche in forma consortile
(4) specificare l'eventuale esito con lode

3) Percorso formativo

Durata in mesi ☐☐ in ore ☐☐☐☐

Unità formative (moduli)	durata in ore	contesti di apprendimento	Modalità di valutazione
1) ____________	☐☐☐	____________	____________
2) ____________	☐☐☐	____________	____________
3) ____________	☐☐☐	____________	____________
4) ____________	☐☐☐	____________	____________
5) ____________	☐☐☐	____________	____________
6) ____________	☐☐☐	____________	____________
7) ____________	☐☐☐	____________	____________

Tirocinio/i

Sede/i di svolgimento del tirocinio	Durata in ore	Settore e Comparto di attività	Dimensione aziendale	Funzione/processo organizzativo
____________	☐☐☐	____________	☐	____________
____________	☐☐☐	____________	☐	____________
____________	☐☐☐	____________	☐	____________
____________	☐☐☐	____________	☐	____________

Attività svolte ____

____

____

____

4) Modalità di valutazione finale

Colloquio

Prova di simulazione

5) Crediti formativi

6) Annotazioni integrative

Altre informazioni

Linee guida.

Gli indicatori contenuti nel modello di certificazione hanno l'obiettivo di dare in forma sintetica informazioni utili sull'esperienza formativa, sulle conoscenze e le competenze acquisite e infine sulle principali caratteristiche di percorso. Tale modello è stato elaborato in coerenza con le indicazioni fornite in materia dall'Unione europea. Di seguito vengono dati chiarimenti sul significato di alcune delle voci contenute nel certificato.

Logo delle istituzioni che rilasciano il certificato.

Il logo permette l'identificazione dei referenti istituzionali conferendo la valenza di «atto pubblico» al certificato. Occorre aggiungere anche il logo dell'Unione europea, nel caso in cui le iniziative siano cofinanziate dal FSE.

Denominazione del certificato.

Informazione che definisce la natura del documento, consentendo di riconoscere la sua collocazione e il suo valore, formale e sostanziale, all'interno di un sistema più complessivo di certificazione. La denominazione del certificato dovrà riferirsi alla figura professionale e la sua correlazione con la classificazione ISTAT (metodi e norme, serie C - n. 112 - ed. 1991) almeno fino al terzo digit.

Livello europeo.

Il certificato finale IFTS corrisponde, di norma, al quarto livello della classificazione dell'Unione europea. Tale classificazione delle certificazioni europee è stata definita con decisione del Consiglio della CEE (85/368/CEE) relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.

Nome, data e luogo di nascita.

Coerentemente con gli orientamenti che emergono anche in altri Paesi europei, deve essere presente la preoccupazione di non inserire nell'attestato di certificazione attributi personali che possano introdurre elementi di potenziale discriminazione individuale e sociale rispetto alla possibilità di essere presi in considerazione per una occupazione.

Proprio per questo esse devono limitarsi agli elementi strettamente necessari ad identificare il titolare del certificato. In questo senso va intesa la presenza di descrittori come il nome, la data di nascita, il luogo di nascita.

Nome della/e struttura/e formativa/e.

Il nome della struttura che ha gestito il percorso e dei soggetti che vi hanno partecipato sottoscrivendo uno specifico accordo organizzativo, o costituendo una specifica associazione anche in forma consortile, con le indicazioni integrative del luogo e della data di rilascio del certificato, è considerato un elemento significativo, soprattutto per le imprese. Infatti, al di là delle indicazioni più dettagliate sulle caratteristiche del percorso formativo, l'immagine di qualità ed affidabilità della struttura formativa che ha consentito di arrivare al conseguimento del certificato costituisce per gli imprenditori la più immediata garanzia che alle acquisizioni certificate formalmente corrisponda un effettiva capacità professionale del soggetto che ne è titolare.

Ruolo istituzionale del/dei firmatario/i.

Il certificato deve essere firmato dal competente dirigente regionale e dal presidente della commissione giudicatrice.

1) Figura professionale di riferimento.

In quest'ambito si tratta di evidenziare le principali caratteristiche della figura professionale assunta come riferimento del percorso formativo.

I risultati relativi alla raccolta di informazioni ritenute rilevanti per la descrizione della figura professionale variano in funzione dei modelli di analisi del lavoro e della professionalità che vengono di volta in volta adottati.

2) Competenze acquisite.

Tutti i documenti di lavoro relativi all'attivazione del IFTS, facendo propria anche una indicazione chiaramente espressa dalla normativa recente, sottolineano come le competenze debbano essere il principale elemento di riferimento per la progettazione dei percorsi di questo nuovo canale formativo e per certificare e rendere riconoscibili le acquisizioni delle persone che vi partecipano.

Il concetto di «competenza» assume connotazioni e sfumature diverse a seconda dei diversi approcci e modelli che si utilizzano per definirlo. A fini della certificazione si intende con questo termine identificare l'insieme di risorse (conoscenze, abilità, ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale.

Al di là di come i vari modelli definiscono e descrivono in modo più specifico il concetto di «competenza», è qui importante evidenziare due elementi caratteristici, che lo rendono particolarmente rilevante per la certificazione dei processi formativi ai fini di una loro trasparenza sul mercato del lavoro.

La competenza esprime una «relazione» tra un soggetto e una specifica situazione. In questo senso essa non è ricavabile da una esclusiva analisi della natura tecnica dei compiti lavorativi, e neppure dalla definizione di una somma di conoscenze e capacità astrattamente possedute da un soggetto. Essa scaturisce invece dall'analisi del «soggetto in azione», dalla considerazione del tipo di risorse che mette in campo e delle modalità con cui le combina per fronteggiare situazioni relazionali e professionali.

Per questi motivi la competenza costituisce un concetto sistemico, un mix integrato di risorse di natura

diversa (conoscenze, abilità, risorse personali, ecc.) che vengono dinamicamente combinati dal soggetto nell'esercizio delle attività lavorative.

La natura del concetto di competenza fa sì che essa si presti efficacemente a fare da «interfaccia» tra mondo del lavoro e mondo della formazione, favorendo la definizione di un riferimento linguistico comune che rende più facilmente riconoscibili anche all'interno delle realtà produttive le acquisizioni che vengono certificate al termine dei percorsi formativi.

Infatti le competenze costituiscono al tempo stesso:

il punto di arrivo dei processi di analisi del lavoro e di descrizione della professionalità richiesta;

il punto di partenza per stabilire i risultati attesi dall'azione formativa e definire le modalità più coerenti per raggiungerli.

Ai fini della progettazione formativa, l'insieme di competenze è stato classificato in una tipologia comprendente tre diverse categorie (competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), che corrispondono ai tre tipi di risorse (di diversa natura) che un soggetto combina nell'esercizio di una prestazione efficace all'interno di un contesto lavorativo:

competenze di base: costituiscono le risorse fondamentali comunque necessarie ad un individuo per l'accesso alla formazione e al lavoro, oltre che per lo sviluppo di un proprio percorso individuale e professionale.

È opportuno a tale riguardo precisare che, nell'ambito di una riflessione che riconosca il contributo che anche i canali scolastico e universitario offrono allo sviluppo delle professionalità dei soggetti, è necessario dare una maggiore visibilità e considerazione alle competenze di base. Per competenze di base si intende quindi l'insieme delle conoscenze (e della loro capacità d'uso) che costituiscono sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per l'accesso al lavoro e alle professioni, costituendo in questo modo un moderno diritto di cittadinanza. Lingue, informatica di base, economia, legislazione e contrattualistica del lavoro sono soltanto alcuni degli esempi possibili di tali competenze. In tal senso lo sviluppo di un'ampia gamma di competenze di base è oggi obiettivo congiunto, ciascuno nel proprio ambito, della scuola, della formazione professionale e dell'università;

competenze trasversali, sono le competenze (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.

È importante sottolineare come all'interno delle competenze trasversali occorre anche considerare tutto quell'insieme di risorse cognitive e metodologiche che l'esperienza scolastica e universitaria consente di sviluppare e rendere patrimonio stabile del soggetto, anche se spesso esso viene declinato con linguaggi diversi.

competenze tecnico-professionali, costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui ci si riferisce nei diversi ambiti professionali. A tale riguardo è necessario richiamare le specificità che caratterizzano i diversi contributi che possono venire dal sistema scolastico, universitario e dalla formazione professionale regionale allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali.

Ai fini della certificazione, le competenze distinte in queste tre tipologie possono essere convenzionalmente strutturate in unità (capitalizzabili): ciò consentirebbe di evitare una eccessiva frammentazione nella descrizione delle competenze stesse.

La aggregazione delle competenze in unità capitalizzabili è già utilizzata in molti paesi europei (come ad esempio in Francia, Belgio, Spagna, U.K.): anche tenendo in considerazione i modelli messi a punto negli altri paesi l'unità di competenza (capitalizzabile) è stata concepita nel nostro Paese come un insieme di competenze autonomamente significativo (autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità, ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.

A livello di percorso formativo, le competenze divengono l'obiettivo di riferimento delle diverse sequenze didattiche di cui si compone il percorso stesso.

Tali sequenze assumono la denominazione di «unità formative», e possono o meno corrispondere ad una unità capitalizzabile di competenza.

Ciascuna unità formativa è definita da una denominazione specifica (titolo), dalle competenze-obiettivo dai contenuti, dalla durata, dalle modalità formative e dalle modalità di valutazione previste.

Dal momento che una unità formativa è finalizzata allo sviluppo di competenze, potrà essere che per raggiungere tale obiettivo sia opportuno articolare l'unità stessa in «moduli formativi».

Il «modulo formativo» può essere definito come un insieme strutturato di esperienze di apprendimento ben identificato nelle condizioni di partenza e negli obiettivi di arrivo.

In tale senso, il concetto di «modulo» potrebbe essere considerato corrispondente a quello di «unità formativa»: ma da un punto di vista operativo può essere opportuno tenerli distinti, conferendo al secondo il carattere di strumento per la progettazione e la programmazione didattica, e non attribuendo ad esso il rilievo ai fini della certificazione che invece può essere conferito alla unità formativa.

Nel certificato è necessario precisare quali unità formative concorrano all'acquisizione delle unità di competenza (capitalizzabili) certificate.

Se anziché in unità formative il percorso fosse articolato in moduli (praticando quindi una sostanziale corrispondenza tra i due concetti), è necessario precisare quali moduli concorrano all'acquisizione delle unità di competenza.

Si sottolinea che in assenza di uno standard convenzionale condiviso, il legame con le unità formative (o con i moduli), diviene, in via transitoria, un elemento qualificante delle competenze certificate, e la base indispensabile per una loro capitalizzazione ed un loro successivo riconoscimento quale credito formativo.

3) Percorso formativo. Delibera di approvazione del progetto, durata del corso, titolo delle unità formative (moduli), durata in ore, con testi di apprendimento, modalità di valutazione.

L'indicazione degli estremi della delibera regionale di approvazione del progetto costituisce una ulteriore informazione ed una ulteriore garanzia di trasparenza.

La durata del corso costituisce il più immediato attributo del percorso formativo che è possibile considerare per una prima generale valutazione della sua coerenza con le conoscenze e competenze che si intendono certificare. In questa prospettiva si tratta quindi di una informazione che consente una indiretta valutazione della qualità e affidabilità del percorso formativo.

Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS, che raccomandano una scansione modulare in unità di apprendimento in sé concluse, nel certificato si assume l'unità formativa come elemento di scansione del percorso. Pertanto ne va indicata la denominazione e la loro durata in ore.

È necessario inoltre indicare per ogni unità formativa quale è stato il/i contesto/i di apprendimento (aula, laboratorio, lavoro individuale, project work, ecc.) e le modalità di valutazione (colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc.) anche al fine di agevolare il riconoscimento di crediti formativi verso altri sistemi (es.: sistema universitario).

I descrittori del percorso formativo possono essere utilizzati anche per evidenziare eventuali crediti in ingresso. In questo caso è necessario indicare il titolo dell'unità formativa riconosciuta quale credito, omettendo la durata in ore e indicando il contesto di apprendimento (esterno al percorso) in cui le competenze sono state maturate (es.: lavoro, autoformazione, formazione professionale, ecc.) e le modalità di accertamento del credito stesso in ingresso (es: valutazione/bilancio di competenze).

Tirocinio. Sede/i di svolgimento del tirocinio, durata, settore comparto di attività, funzione/processo organizzativo e attività svolte.

Un elemento di particolare rilevanza è attribuito alla puntuale descrizione delle situazioni di tirocini presenti all'interno del percorso formativo, e quindi a tutte quelle informazioni (durata, tipo di imprese coinvolte, ecc.) che possono contribuire a rendere trasparente le caratteristiche e la qualità di queste esperienze. A tale scopo è necessario indicare la denominazione del soggetto ospitante e il luogo di svolgimento del tirocinio; il settore/comparto di riferimento del soggetto ospitante; la dimensione indicativa del soggetto ospitante utilizzando la tipologia piccola, media e grande impresa (p - m - g) e la funzione/i o il processo/i dove si sono svolte le attività del tirocinante. Tali informazioni andranno ripetute nel caso in cui l'esperienza di tirocinio sia stata svolta in più soggetti ospitanti. È inoltre necessario indicare le attività o le aree di attività in cui il tirocinante è stato coinvolto.

4) Modalità di valutazione finali.

È necessario specificate il tipo di prove di valutazione (colloqui e prova di simulazione) usate per accertate il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze a conclusione del percorso formativo.

5) Crediti formativi.

Come definito nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS le competenze acquisite nei percorsi formativi possono valere quale credito formativo rispetto ad altri sistemi (scuola, università, formazione professionale), ferma restando ogni determinazione che le singole istituzioni adottano nella loro autonomia.

Nel caso fosse stato previsto preventivamente, in sede progettuale, un rapporto di corrispondenza tra il percorso formativo IFTS e i percorsi di formazione professionale e/o i percorsi universitari è possibile dichiarare il valore del credito rispetto alla formazione professionale e/o esprimere tale corrispondenza con riferimento al sistema di crediti ECTS nell'ambito universitario. Tale indicazione di credito dovrà essere riferita oltre che all'ambito di spendibilità, anche alla specifica struttura/strutture che si impegnano a riconoscerlo, verso quale percorso formativo/accademico e la validità nel tempo del credito stesso.

Qualora il valore di credito delle diverse unità o moduli in cui si struttura il percorso formativo non sia preventivamente definito, esso sarà invece determinato di volta in volta dal sistema che riceve in ingresso l'allievo in uscita dal percorso IFTS.

6) Annotazioni integrative.

Altre informazioni.

Aggiungere, se necessario, ulteriori informazioni qualitative riguardanti l'esperienza e le modalità di svolgimento del percorso (ad esempio: la personalizzazione del percorso, metodologie didattiche innovative, ecc.).

00A9166

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa il 25 febbraio 2000 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni relative all'obbligo di frequenza d'attività formative;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei per l'impiego sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 1999 n. 200/C.U);

Visto lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 di disciplina degli adempimenti statali in materia di obbligo formativo, sul quale questa Conferenza in data odierna ha espresso parere;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Governo, regioni, province, comuni e comunità montane:

Considerata la necessità di stabilire un forte coordinamento fra istituzioni regionali e enti locali coinvolti nell'esercizio delle attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani, nonché nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

Ritenuto che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi alla creazione di un sistema integrato scuola - lavoro, per la formazione dei giovani, risulta utile e necessario fissare criteri di riferimento univoci per tutto il territorio nazionale, in particolare in materia di assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative;

Considerato che tale obbligo può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, che in quello della formazione professionale di competenza regionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato;

Considerata la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

Convengono:

sui seguenti obiettivi relativi all'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative previsto dall'articolo 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144:

l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative, che può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, è da considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia;

i percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli formativi, devono assicurare anche misure di accompagnamento volte a favorire l'inserimento professionale dei giovani tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali;

assicurare la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalità, i tempi e i criteri fissati nel regolamento citato in premessa;

individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle specificità del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle iniziative di formazione;

provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole, agenzie formative e i servizi per l'impiego; quest'ultimi, nell'ambito delle loro competenze, predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati;

individuare le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato;

promuovere intese fra regioni, province delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l'integrazione fra percorsi scolastici e di formazione professionale;

provvedere alla creazione di un sistema di monitoraggio effettuato dalle regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei cicli formativi svolti nonché sull' incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.

Gli obiettivi sopra individuati sono realizzati con le modalità di cui al documento allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante.

Roma, 2 marzo 2000

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario della Conferenza
Stato-regioni e autonomie locali
GRANELLI

ALLEGATO TECNICO

Paragrafo 1: *Assolvimento dell'obbligo formativo nella formazione professionale.*

1. L'obbligo di frequenza di attività formative, di seguito denominato obbligo formativo può essere assolto nel sistema di formazione professionale regionale attraverso la frequenza delle attività formative disciplinate dalla vigente legislazione.

2. I percorsi regionali di formazione rivolti all'assolvimento dell'obbligo formativo si articolano attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l'accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l'accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema di istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato, fatta salva la possibilità di certificazione, ad istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per periodi più brevi.

3. L'accesso ai cicli della formazione è garantito a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ed è consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai singoli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di apprendistato e di lavoro. A tal fine le agenzie formative predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi. I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale e con le esigenze del mercato del lavoro.

4. Per conseguire una qualifica professionale valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i percorsi di formazione professionale da frequentare non possono avere durata complessiva inferiore a due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. Il conseguimento della qualifica può dare accesso ad un successivo ciclo di specializzazione.

5. Al fine diffondere standard formativi omogenei a livello nazionale, nella strutturazione dei percorsi formativi si persegue l'obiettivo dello sviluppo di competenze di base, di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali anche mediante le attività di tirocinio, al fine di realizzare un percorso educativo unitario.

6. I percorsi formativi devono inoltre assicurare misure di accompagnamento finalizzate a favorire l'inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale. I percorsi formativi saranno programmati tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dagli enti locali.

7. Le agenzie di formazione svolgono verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle competenze di cui al punto 5.

8. Nei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo devono essere create condizioni didattiche e logistiche tali da consentire a soggetti svantaggiati e portatori di handicap di fruire a pieno titolo delle opportunità formative. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi ed offerti moduli e servizi di sostegno.

9. Le agenzie formative, sulla base degli indirizzi espressi dalle regioni o dalle province delegate adottano sistemi di valutazione della qualità dell'offerta formativa erogata e percepita nei suoi esiti.

10. Le regioni o le province delegate regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione tra le scuole, le agenzie formative e i servizi per l'impiego competenti per territorio, di seguito denominati servizi per l'impiego, delle informazioni relative ai giovani soggetti a obbligo formativo che abbandonano il percorso scolastico o formativo.

11 . Per i giovani soggetti ad obbligo formativo che si trovano in condizione lavorativa con contratto diverso dall'apprendistato le regioni o le province delegate programmano specifiche attività formative finalizzate all'assolvimento dell'obbligo anche sulla base di intese con le istituzioni scolastiche. Nell'ambito del modulo di accoglienza di cui al punto 3 verranno definite le modalità di frequenza del percorso formativo.

Paragrafo 2: *Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato.*

1. L'obbligo formativo può essere assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e dai provvedimenti attuativi.

2. Nei percorsi di apprendistato rivolti ai giovani soggetti ad obbligo formativo vengono organizzati, per la durata di almeno 120 ore annue, moduli aggiuntivi di sostegno finalizzati al consolidamento ed all'eventuale recupero delle conoscenze e delle competenze di base e trasversali sulla base dell'accertamento delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la ripartizione di tale monte ore tra formazione esterna e formazione sul luogo di lavoro, assicurando comunque alla prima un congruo numero di ore.

3. Per i soggetti portatori di handicap devono essere create condizioni didattiche, educative, organizzative e logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunità formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi, e devono essere offerti moduli e servizi di sostegno.

4. Allo scopo di facilitare a livello locale l'incontro tra domanda e offerta, i servizi per l'impiego decentrati organizzano apposite banche-dati contenenti i curricoli dei giovani che desiderano assolvere l'obbligo formativo in apprendistato e le relative richieste di assunzione delle imprese.

5. La cessazione dal rapporto di lavoro in apprendistato va quanto prima comunicata ai Servizi per l'impiego, che contattano i giovani a fini di orientamento.

Paragrafo 3: *Organizzazione dei servizi per l'impiego.*

1. I servizi per l'impiego predispongono, relativamente alle funzioni di loro competenza, una anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.

2. Le regioni, le province delegate ed i comuni disciplinano, relativamente alle funzioni di loro competenza, la costituzione delle banche dati e le modalità di scambio di informazioni tra i servizi per l'impiego decentrati, gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l'orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.

3. I servizi per l'impiego convocano, per un colloquio di informazione e di orientamento, i giovani soggetti ad obbligo formativo e che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, ovvero hanno cessato di frequentare la scuola o le attività formative.

4. I colloqui di informazione ed orientamento sono finalizzati:

a) ad individuare le competenze, le capacità, le attitudini e gli interessi dei giovani;

b) ad informare i giovani sulle opportunità formative e di lavoro in apprendistato esistenti sul territorio, nonché sugli interventi per il sostegno finanziario alla frequenza formativa;

c) ad assicurarne l'iscrizione ad un percorso di formazione professionale qualora il giovane non risulti già assunto come apprendista.

5. Al fine di assicurare la personalizzazione dell'intervento orientativo i servizi per l'impiego decentrati nominano un tutor per i giovani di cui al punto 3. Il tutor esegue il monitoraggio del percorso formativo dei giovani provvedendo anche a contattare le famiglie o ad attivare altri servizi di intervento sociale ove ritenuto necessario.

Paragrafo 4: *Interazione fra istruzione e formazione professionale.*

1. Le regioni e le province delegate, promuovono con l'amministrazione scolastica apposite intese per promuovere l'integrazione tra i percorsi scolastici e di formazione professionale. Attraverso tali intese vengono:

a) progettate iniziative di formazione integrata tra scuole e agenzie di formazione professionale;

b) stabiliti il valore dei crediti formativi maturati presso la formazione professionale a tempio pieno oppure all'interno dell'apprendistato per il rientro nei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore ed il valore dei crediti formativi maturati presso la scuola secondaria ai fini del passaggio al sistema di formazione professionale o all'apprendistato.

Paragrafo 5: *Certificazioni finali.*

1. L'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative mediante conseguimento della qualifica professionale è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo all'interno del sistema della formazione professionale regionale o nell'esercizio dell'apprendistato l'attestazione è rilasciata secondo modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Paragrafo 6: *Monitoraggio della legge.*

1. Le amministrazioni regionali predispongono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attuazione dell'obbligo formativo sotto l'aspetto quantitativo e sul suo impatto sull'utenza e sull'offerta formativa, ai fini dell'elaborazione da parte del Governo, con l'assistenza tecnica dell'Isfol, di una relazione generale sull'attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Paragrafo 7: *Esercizio progressivo delle funzioni.*

1. Le funzioni amministrative oggetto del presente atto di indirizzo e coordinamento si attuano progressivamente a partire dall'anno 2000 per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale che:

a) nell'anno 2000 compiono 15 anni ed hanno assolto all'obbligo di istruzione;

b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;

c) a decorrere dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.

00A9167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran Premio di F.3 di Monza, della Carrese di S. Martino ed Ururi e di «Ricordando Marengo» - manifestazione 2000 - estrazione 25 giugno 2000.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Nazionale del Gran Premio di F.3 di Monza, della Carrese di S. Martino ed Ururi e di «Ricordando Marengo», avvenuta in Roma il 25 giugno 2000:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie M n. 59316 di L. 2 miliardi abbinato alla vettura Dallara F.300 Opel di Valerio Scassellati del Gran Premio di F.3 di Monza;

2) biglietto serie I n. 31919 di L. 300 milioni abbinato al «partito» dei Giovanotti della Carrese di San Martino;

3) biglietto serie D n. 01069 di L. 200 milioni abbinato al «partito» dei Giovani della Carrese di Ururi;

4) biglietto serie P n. 10441 di L. 100 milioni abbinato al cavallo Goewanita II° Drum VH Jux vincitore del Gran Premio C.S.I. di Ricordando Marengo.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie M 59316 L. 3.000.000;

2) biglietto serie I 31919 L. 1.500.000;

3) biglietto serie D 01069 L. 1.000.000;

4) biglietto serie P 10441 L. 500.000.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - amministrazione dei monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 Roma entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in bollo.

00A9194

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 luglio 2000

Dollaro USA	0,9527
Yen giapponese	101,77
Dracma greca	336,78
Corona danese	7,4637
Corona svedese	8,4210
Sterlina	0,63000
Corona norvegese	8,1755
Corona ceca	35,533
Lira cipriota	0,57478
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,23
Zloty polacco	4,0732
Tallero sloveno	207,9661
Franco svizzero	1,5516
Dollaro canadese	1,4066
Dollaro australiano	1,6168
Dollaro neozelandese	2,0740
Rand sudafricano	6,4775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9256

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aldomet».

Con decreto n. 800.5/R.M.282/D282 del 30 giugno 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ALDOMET «250 mg compresse rivestite» 50 compresse - 019954 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp & Dohme Limited, titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A9193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplinare per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'A.I.M.A. i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Lo stoccaggio del prodotto potrà avvenire solo nei depositi degli assuntori che hanno stipulato il contratto di assuntoria con l'A.I.M.A. per la campagna in corso, o che abbiano ottenuto, da parte dell'A.I.M.A., una proroga del predetto contratto.

Art. 2.

L'offerta di vendita deve essere redatta sull'apposito modello «M1» distribuito dall'A.I.M.A. e pervenire all'A.I.M.A. medesima entro e non oltre il 20 luglio 2000 corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, di data non anteriore di oltre sei mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazioni del competente UTF attestante che la partita di prodotto offerta in vendita proviene dalla distillazioni di cui all'art. 1 e che è stata prodotta nelle campagne 1997/1998 e 1998/1999, ovvero entro il 31 agosto 1998 e 31 agosto 1999, e trovasi tuttora giacente nei magazzini di deposito.

Art. 3.

Possono essere ceduti all'A.I.M.A. solo i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni «preventive» di cui all'art. 1:

a) alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 del Regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;

b) alcole grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.;

c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989.

L'acquisto dell'acquavite è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno;

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *c)* non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 4.

Il prezzo di acquisto, per ettanidro, dovuto dall'A.I.M.A. al venditore è di L. 183.015 per tutti i prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3. Tale prezzo si applica a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 5.

Dopo aver verificato la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della quantità di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata inviata anche all'UTF ed all'assuntore, tenuto conto della riduzione percentuale applicabile in caso di superamento della quantità massima acquistabile di ettanidri 150.000.

Art. 6.

Il passaggio in proprietà del prodotto, in caso di consegna senza movimentazione fisica, decorre, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta dall'offerente sulla riproduzione integrale della lettera di cui al precedente art. 5, da trasmettere all'A.I.M.A. e all'UTF a mezzo raccomandata a/r entro e non oltre tre giorni dalla data predetta.

Negli altri casi il passaggio in proprietà decorre dalla data di effettiva consegna della merce nei magazzini dell'intervento.

Il deposito può avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed accettati dall'A.I.M.A., oppure nei magazzini indicati dall'A.I.M.A. a proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.

Il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistate resta affidato agli assuntori alle condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con l'A.I.M.A.

Pertanto anche l'assuntore indicato dall'A.I.M.A. dovrà provvedere a presentare, per tale partita di prodotto, la predetta lettera riprodotta, il verbale UTF di presa in carico nonché la fidejussione prevista dal contratto di assuntoria.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutta la documentazione prevista dal contratto di assuntoria vigente, compresa la garanzia fidejussoria a carico dell'assuntore presso il quale è stoccato il prodotto venduto all'A.I.M.A.

00A9177

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Si comunica che, in attuazione delle citate delibere, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa, prevista per la copertura del posto vacante di professore ordinario, i professori ordinari appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per

almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 80, n. 382. I docenti interessati dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di medicina e chirurgia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Alla domanda, nella quale dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1998, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende fare valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni e/o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b)*, né verranno considerati le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

00A9130

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Si comunica che, in attuazione delle citate delibere, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Messina è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01A Economia politica.

Gli aspiranti a tale trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

Il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Alla domanda, nella quale dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1998, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende fare valere per la valutazione comparativa. Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: n 5.

Per le pubblicazioni e/o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b)*, né verranno considerati le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

00A9131

CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà, alla scadenza del 1° agosto 2000 al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione del prestito obbligazionario Cod. ISIN IT0000490927 obbligazioni a tasso variabile 1993-2003 21ª.

00A9178

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 aprile 2000 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Autorizzazione dell'attività svolta in Italia dall'Académie de Paris, filiazione dell'Università di Malta, ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2000).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, seconda colonna, dove è scritto: «Autorizzazione dell'attività svolta in Italia dall'Académie de Paris, filiazione dell'Università di *Malta*, ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.», leggasi: «Autorizzazione dell'attività svolta in Italia dall'Académie de Paris, filiazione dell'Università di *Parigi*, ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.».

00A9255

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(33651161/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77